



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 9 dicembre 2016  
(OR. en)

14596/16

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0388 (NLE)**

---

---

UD 244

## PROPOSTA

---

|                |  |
|----------------|--|
| Origine:       | Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea   |
| Data:          | 9 dicembre 2016  |
| Destinatario:  | Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea  |
| n. doc. Comm.: | COM(2016) 784 final  |
| Oggetto:       | Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali |

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 784 final.

---

All.: COM(2016) 784 final



Bruxelles, 9.12.2016  
COM(2016) 784 final

2016/0388 (NLE)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazioni e obiettivi della proposta**

È necessario fissare contingenti tariffari autonomi per alcuni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria utilizzatrice dell'UE. Occorre aprire contingenti tariffari dell'Unione ad aliquota ridotta o nulla per volumi adeguati, senza perturbare i mercati di tali prodotti.

Il 17 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (di seguito "il regolamento"), al fine di soddisfare alle condizioni più favorevoli il fabbisogno dell'Unione dei prodotti in questione.

Il regolamento è modificato ogni semestre con l'obiettivo di rispondere alle esigenze dell'industria dell'Unione. La Commissione, coadiuvata dal gruppo "Economia tariffaria" (ETQG), ha esaminato tutte le richieste di contingenti tariffari autonomi presentate dagli Stati membri.

A seguito di tale disamina la Commissione ritiene che l'apertura di contingenti tariffari autonomi si giustifichi per taluni nuovi prodotti attualmente non figuranti nell'allegato del regolamento. In relazione ad alcuni altri prodotti il testo della descrizione deve essere cambiato, si dovrebbero assegnare nuovi codici TARIC, è necessario aggiungere un termine o si è reso necessario un aumento o una riduzione del volume del contingente. Occorre sopprimere i prodotti per i quali un contingente tariffario non è più negli interessi economici dell'Unione.

Per motivi di chiarezza è consigliabile pubblicare una versione consolidata dell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio che sostituisca integralmente l'allegato precedente.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore**

La presente proposta non comporterà ripercussioni negative per i paesi che beneficiano di un accordo commerciale preferenziale con l'Unione europea (ad esempio il sistema delle preferenze generalizzate, il regime per i paesi dell'Africa dei Caraibi e del Pacifico (ACP), gli accordi di libero scambio, i paesi candidati all'adesione e i potenziali paesi candidati).

- **Coerenza con altre politiche dell'Unione**

La proposta è in linea con le politiche dell'Unione in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne.

### 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per le competenze non esclusive)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità, poiché le misure previste sono in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero e con la comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi<sup>1</sup>. La presente proposta si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE).

- **Scelta dello strumento**

In virtù dell'articolo 31 del TFUE "*i dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione*". Di conseguenza, un regolamento costituisce lo strumento appropriato.

### **3. ESITO DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex-post/controlli dell'adeguatezza della legislazione in vigore**

Nel 2013 il regime di contingenti tariffari autonomi è stato oggetto di uno studio di valutazione sulle sospensioni tariffarie autonome, poiché i contingenti autonomi sono misure analoghe alle sospensioni autonome, fatta eccezione per il fatto che i contingenti hanno un volume di importazioni limitato. La valutazione ha concluso che il principio fondamentale del regime rimane valido. I risparmi sui costi per le imprese dell'Unione che importano merci nell'ambito del regime possono essere significativi. Tali risparmi possono a loro volta comportare più ampi benefici (ad esempio accresciute capacità concorrenziali, metodi di produzione più efficienti, creazione o mantenimento di posti di lavoro nell'Unione, ecc.), a seconda del prodotto, dell'impresa e del settore in questione.

- **Consultazioni delle parti interessate**

La presente proposta è stata realizzata con l'assistenza dell'ETQG, che riunisce delegazioni inviate da tutti gli Stati membri e dalla Turchia.

Ogni richiesta (nuova o modificata) è stata valutata attentamente dal gruppo. Esaminando ciascun caso, è stata prestata particolare attenzione alla necessità di prevenire qualsiasi pregiudizio ai produttori dell'UE e di rafforzare la competitività della produzione dell'UE.

Tutti i contingenti elencati corrispondono ad accordi o compromessi raggiunti nel corso del dibattito svoltosi in detto gruppo. Non è stata evocata l'esistenza di rischi potenzialmente gravi dalle conseguenze irreversibili.

---

<sup>1</sup> GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.

- **Valutazione d'impatto**

La modifica proposta ha carattere tecnico e riguarda solo la copertura dei contingenti elencati nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio. Pertanto, per la presente proposta non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non incide sui diritti fondamentali.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate che comporta una riduzione dei dazi doganali non riscossi per un importo complessivo pari a circa 15,2 milioni di EUR/anno. L'effetto sulle risorse proprie tradizionali del bilancio è pari a 12,2 milioni di EUR/anno (80% x 15,2 milioni di EUR/anno).

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani di attuazione e disposizioni in materia di monitoraggio, valutazione e rendicontazione**

Le misure proposte sono trattate nell'ambito della TARIC (Tariffa integrata dell'Unione europea) e applicate dalle amministrazioni doganali degli Stati membri.

Saranno effettuati controlli sulla destinazione particolare di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento, a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio ha aperto contingenti tariffari autonomi<sup>2</sup>. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. Per i motivi indicati è necessario aprire contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017, per altri undici prodotti.
- (2) In certi casi è opportuno adattare gli attuali contingenti tariffari autonomi dell'Unione. Nel caso di undici prodotti, i codici TARIC dovrebbero essere modificati a fini di coerenza con le modifiche della classificazione nella nomenclatura combinata<sup>3</sup>. Per due prodotti, è opportuno modificare la designazione del prodotto a fini di maggior chiarezza e per tener conto della più recente evoluzione dei prodotti. Nel caso di un prodotto, è auspicabile aumentare il volume del contingente nell'interesse degli operatori economici dell'Unione e in due casi è opportuno ridurre il volume del contingente.
- (3) Nel caso di sei prodotti, il contingente tariffario autonomo dell'Unione dovrebbe essere chiuso con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017, in quanto non è nell'interesse dell'Unione continuare a concederlo a partire da tale data.
- (4) A causa del numero di modifiche da apportare all'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013, per motivi di chiarezza e razionalità è opportuno sostituire tale allegato.
- (5) È auspicabile pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013.

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).

<sup>3</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

- (6) Poiché le modifiche dei contingenti tariffari previste dal presente regolamento devono prendere effetto il 1° gennaio 2017, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*

## SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

### 1. TITOLO DELLA PROPOSTA:

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

### 2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2017: 20 000 500 000 EUR (B 2017)

### 3. INCIDENZA FINANZIARIA

Proposta senza incidenza finanziaria

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

milioni di EUR (al primo decimale)

| Linea di bilancio | Entrate <sup>4</sup>                   | [Esercizio: 2017] |
|-------------------|--|-------------------|
| Articolo 120      | <i>Incidenza sulle risorse proprie</i> | + 12,2/anno       |

L'allegato contiene 11 nuovi prodotti. I dazi non riscossi corrispondenti a tali contingenti, calcolati in base alle previsioni dello Stato membro richiedente per l'esercizio 2017, ammontano a 5,13 milioni di EUR/anno.

Sulla base di quanto precede, l'incidenza annuale sulla perdita di entrate per il bilancio dell'UE derivante dal presente regolamento può essere stimata a 4 106 671 EUR/anno dall'1.1.2017 in poi (importo lordo di 5 133 339 EUR x 0,8).

A fronte del ripristino dei dazi doganali, sei prodotti sono stati soppressi dall'allegato. Ciò rappresenta un aumento annuale di 16 309 000 milioni di EUR di entrate per il bilancio dell'UE, calcolato sulla base delle statistiche del 2015.

Secondo le stime il presente regolamento comporterà pertanto un aumento annuale delle entrate per il bilancio dell'UE pari a un importo di 12 202 329 EUR (16 309 000 EUR – 4 106 671 EUR).

<sup>4</sup> Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 20% delle spese di riscossione.



#### **4. MISURE ANTIFRODE**

Saranno effettuati controlli sulla destinazione particolare di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.